



PROVINCIA DI PRATO

Area Amministrativa

Ufficio: Affari generali- Personale

Determina Dirigenziale n° 167 del 03/02/2022

Oggetto: **Sospensione trattamento stipendiale – D.L. 172/2021.**

Il Dirigente/Il Responsabile del Procedimento

A ciò autorizzato dall'art.107 del D.Lgs. n. 267/2000 e dal Decreto Presidenziale n. 28/2018 con il quale gli è stato conferito l'incarico di Direttore dell'Area Amministrativa;

Visto e richiamato il Regolamento Europeo 679/2016, RGPD, e successive modifiche sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

A ciò autorizzato dall'art.107 del D.Lgs. n. 267/2000 e dal Decreto Presidenziale n. 28/2018 con il quale gli è stato conferito l'incarico di Direttore dell'Area Amministrativa;

Visto e richiamato il Regolamento Europeo 679/2016, RGPD, e successive modifiche sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

Visto il D.Lgs n.118/2011 recante “Disposizione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli artt. 1 e 2 della L. n. 42/2009”;

Visto la Delibera di Consiglio n. 7 del 29/03/2021 “Bilancio di Previsione 2021-2023 e relativi allegati. Approvazione”, Annualità 2022;

Visto l' Atto del Presidente n. 5 del 13/01/2022 "Esercizio finanziario 2022 - Provvedimenti per la gestione nel periodo dell'esercizio provvisorio – periodo 01/01/2022-31/03/2022”;

Visti:

- l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che fissa al 31 dicembre

il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, e dispone che il termine puo' essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

- l'art. 163, comma 3, del TUEL, relativo all'esercizio provvisorio di bilancio;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 24/12/2021 che differisce il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali al 31 marzo 2022

Visto il Decreto legge 26 novembre 2021, n. 172 "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività " che all'art.2 prevede l'obbligo vaccinale anche per le forze di polizia locale oltre le categorie di cui allo stesso comma 1 ed inoltre:

- all'art 2, comma 2) *“ La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1”;*
- all'art.3, tra l'altro, *“L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione ne' altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione e' efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.”*

Verificati gli atti dell'ufficio prot. 28 del 3.01.2022 relativi all'inadempimento di cui sopra per il dipendente matricola n. 8148;

Ritenuto pertanto procedere:

- come disposto dalla normativa sopra citata e dal provvedimento notificato allo stesso dipendente ns. prot. 28 del 3.01.2022, alla non erogazione della retribuzione ne' altro compenso o emolumento, comunque denominati, per il periodo di sospensione;
- ad effettuare per ciascun mese, in considerazione della procedura e della tempistica di elaborazione delle retribuzioni mensili e previa valutazione con il soggetto affidatario del servizio di gestione della elaborazione delle paghe per l'Ente, le trattenute dovute con riferimento al mese precedente - per i giorni di sospensione fino alla fine del mese stesso - non potendo individuare altri meccanismi di trattenuta in tempo reale;

DETERMINA

Per tutto quanto esposto in narrativa:

1. di procedere, per il dipendente matricola n. 8148, alla trattenuta della retribuzione e di ogni altro compenso o emolumento, comunque denominati come per legge, per il periodo di sospensione ex DL 172/2021, decorrente **dal 03.01.2022 fino al 31.01.2022**;

2. di dare atto che la sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021 come per legge;

3. **di dare atto** che, in costanza di sospensione, si procederà, senza ulteriori atti, per ciascun mese ad effettuare le trattenute dovute rispetto al mese precedente l'elaborazione e fino alla fine del mese stesso;
4. **di dare atto** che il Responsabile del Procedimento competente per l'istruttoria è la Dott.ssa Nica Romano dell'Ufficio Paghe dell'Area Amministrativa;
5. **di dare atto** dell'assenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della legge 241/1990, da parte del responsabile del procedimento nel presente procedimento;
6. **di dare esecuzione** ad ogni altra misura del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023 (PTPCTT) vigente applicabile al procedimento di competenza;
7. **di pubblicare** il presente atto ai sensi della normativa vigente.

Il Direttore dell'Area Amministrativa
Servizio Affari Generali
(Dott.ssa Rossella Bonciolini)

Firmato da:

BONCIOLINI ROSSELLA

codice fiscale BNCRSL66S42G713B

num.serie: 154512104105723657742788215384914569205

emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

valido dal 12/05/2020 al 13/05/2023